

“Voluntary disclosure” e obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

di Gian Piero Chieppa

L'incrocio fra collaborazione volontaria e disciplina antiriciclaggio è particolarmente delicato: ci si domanda, in particolare, in quali casi l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette da parte del consulente si somma alla “discovery”, da parte del contribuente, di consistenza e genesi delle attività oggetto di emersione. Il **Ministero dell'economia e delle finanze**, investito della questione, dapprima si è limitato a ricordare la piena **applicabilità** dei presidi previsti dalla normativa **antiriciclaggio** al nuovo istituto, per poi intervenire nel merito, ancorché in modo assai sintetico e difficilmente inquadrabile dal punto di vista dell'efficacia precettiva. Ci si deve allora chiedere se gli attuali approdi del dibattito corrispondano al disposto normativo o se, al contrario, propongano una lettura evolutiva ed espansiva dell'ambito applicativo dell'**obbligo di segnalazione** attraverso una **lettura riduttiva** dei **diritti di riservatezza** espressamente riservati dalla legge a **clienti e professionisti**.

Uno dei principali interrogativi sorti con l'entrata in vigore della legge n. 186/2014 riguarda l'esatta delimitazione degli obblighi antiriciclaggio gravanti sui professionisti. Ci si domanda, in particolare, in quali casi l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette da parte del consulente si somma alla *discovery*, da parte del contribuente, di consistenza e genesi delle attività oggetto di emersione.

Il tema è stato dibattuto sin dalla prima versione della *voluntary disclosure*, introdotta dal poi soppresso art. 1 del D.L. n. 4/2014 (1): l'urgenza della questione e l'importanza delle sue ricadute (professionali e deontologiche, nel rapporto con il cliente; sanzionatorie, nel caso di omessa segnalazione) hanno formato oggetto di molteplici interventi interpretativi. Da un lato, la dottrina ha segnalato la particolare delicatezza dell'incrocio fra collaborazione volontaria e disciplina antiriciclaggio, senza peraltro approfondire l'interpretazione della disciplina normativa; dall'altro, il Ministero dell'economia dapprima si è limitato a ricordare la piena applicabilità dei presidi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 al nuovo istituto, per poi intervenire nel merito della questione, ancorché

in modo assai sintetico e difficilmente inquadrabile dal punto di vista dell'efficacia precettiva.

Ci si deve allora chiedere se gli attuali approdi del dibattito corrispondano al disposto normativo o se, al contrario, propongano una lettura evolutiva ed espansiva dell'ambito applicativo dell'obbligo di segnalazione attraverso una lettura riduttiva (o abrogante?) dei diritti di riservatezza espressamente riservati dalla legge a clienti e professionisti.

Le previsioni normative

La *voluntary disclosure* rientra appieno nell'ambito applicativo della normativa antiriciclaggio. La procedura di emersione certamente integra la definizione di “operazione”, contenuta nella lettera l) dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, applicabile a qualsiasi “attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della

Gian Piero Chieppa - *Avvocato in Torino*

Nota:

(1) Soppresso dalla legge di conversione del decreto, legge 28 marzo 2014, n. 50.

situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale”.

Il procedimento regolato dalla legge n. 186/2014 è attività determinata, di carattere finanziario e patrimoniale, funzionale alla modifica della situazione giuridica sia delle attività detenute all'estero e non dichiarate, sia delle persone fisiche titolari di tali attività. La corresponsione delle imposte dovute e delle sanzioni ridotte esclude che le attività emerse siano suscettibili di accertamento fiscale e passibili di sanzioni tributarie e amministrative; nel contempo, le persone coinvolte nei reati - tributari e di riciclaggio - eventualmente connessi alle violazioni fiscali sanate usufruiscono della prevista causa di non punibilità. Risultano quindi integrati tutti i profili tipici delle “operazioni” rilevanti per l'applicazione della disciplina antiriciclaggio.

Il procedimento di emersione si realizza “tramite una prestazione professionale”, che per sua natura avrà, pressoché nella totalità dei casi e pure in quelli meno complessi, quella “certa durata” richiesta dalla lettera q) dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007. Trattasi di prestazione professionale che tipicamente coinvolgerà, in prima battuta, i dottori commercialisti, espressamente inclusi nell'ambito applicativo del D.Lgs. n. 231/2007 dall'art. 12, comma 1, lettera a), senza riferimento di sorta all'attività in concreto prestata, che invece rileva per quanto riguarda gli avvocati, destinatari della disciplina antiriciclaggio nei soli in casi in cui “in nome e per conto dei propri clienti compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti” le attività espressamente menzionate nell'art. 12, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 231/2007 (2).

Dal canto suo, il contribuente riveste la qualifica di “cliente”, rilevante ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera e) stesso decreto, essendo il soggetto al quale il professionista rende “una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico”.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è previsto dall'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, secondo il quale i professionisti “inviano una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ra-

gionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio”, così come descritte nel catalogo contenuto nell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, “l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento ... ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.

La legge n. 186/2014 non contiene alcun riferimento agli obblighi antiriciclaggio. Diversamente, il legislatore aveva previsto - in occasione della versione 2009 dello scudo fiscale (art. 13-bis, comma 3, D.L. n. 78/2009) - che rimpatrio e regolarizzazione non comportassero l'obbligo di segnalazione “relativamente ai rimpatri e alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti”, premiali e estintivi, previsti dal comma 4 della medesima disposizione.

L'interpretazione ministeriale

Subito dopo l'entrata in vigore della prima versione della *voluntary disclosure* (disciplinata dall'art. 1 D.L. n. 4/2014, poi soppresso) il Ministero dell'economia e delle finanze era intervenuto con la circolare 31 gennaio 2014 per affermare che “le esimenti previste dal decreto-legge operano unicamente sul piano fiscale”; impregiudicato il fatto che, “ai fini di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'applicazione

Nota:

(2) Questo il catalogo delle operazioni rilevanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti trust o soggetti giuridici analoghi.

Voluntary disclosure

delle predette norme non vale, in alcun modo, a qualificare di per sé come lecite le risorse o le attività, oggetto di volontaria emersione, illegalmente detenute o stabilite all'estero". Per tale ragione, la circolare riteneva "immutato l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela ... nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo" e concludeva affermando che "del pari immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2007".

Le medesime considerazioni si ritrovano nella circolare 9 gennaio 2015, che ripropone testualmente i contenuti delle precedenti istruzioni, ritenute "pienamente coerenti rispetto alla *ratio* di effettiva *disclosure* sottesa alla procedura di collaborazione volontaria, che, per poter essere correttamente esperita, richiede che siano indicati all'Amministrazione finanziaria 'tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche direttamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni'".

Il Ministero è poi ritornato in materia rispondendo a un quesito riguardante i casi nei quali il professionista consigli al contribuente di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria, ovvero sia lo stesso interessato a decidere, in via autonoma, di non ricorrervi. L'opinione ministeriale si apre ricordando le previsioni dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, ma la soluzione è individuata nella definizione normativa di "cliente", che ricorre "a seguito del conferimento di un incarico": da ciò derivando che "nell'ipotesi in cui all'attività del professionista, limitata alla valutazione circa l'opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di *voluntary disclosure*, non segua il conferimento dell'incarico, non sussistono gli obblighi

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Contribuente che non accede alla "voluntary disclosure"

Il Ministero dell'economia e delle finanze, rispondendo a un quesito riguardante i casi nei quali il professionista consigli al contribuente di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria, o sia lo stesso interessato a decidere, in via autonoma, di non ricorrervi, individua la soluzione nella definizione normativa di "cliente", che ricorre a seguito del conferimento di un incarico: non sussistono gli obblighi antiriciclaggio quando l'attività del professionista si limiti a valutare l'opportunità, o meno, che l'assistito acceda alla procedura di "voluntary disclosure".

antiriciclaggio". L'orientamento è stato infine confermato nel corso del dibattito sulla risoluzione n. 7-00584, tenutasi il 17 febbraio 2015 avanti alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Norme antiriciclaggio, diritto alla riservatezza e segreto professionale

L'esatta individuazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 per i professionisti è condizionata dalla tecnica normativa prescelta dal legislatore - un *mix* di previsioni generali e specificazioni casistiche, non semplice da as-

semblare - e dall'assenza di una casistica giurisprudenziale utile a guidare l'interprete. Il particolare rigore delle sanzioni previste, poi, fa preferire le letture più cautelative e, quindi, l'espansione della categoria delle operazioni sospette (3): il tutto ispirato anche dal progressivo svolgimento della normativa penale in materia di riciclaggio, che ha esteso l'ambito applicativo dei reati previsti dagli artt. 648-*bis* e *ter* c.p., superando l'originariamente limitato catalogo dei reati presupposto e intervenendo sulla descrizione delle fattispecie incriminate (4).

Per quanto la cautela sia, per definizione, un'ottima compagna dell'interprete (e del professionista), occorre tenere conto che l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette rappresenta un'eccezione al dovere di segretezza gravante,

Note:

(3) All'espansione interpretativa della categoria non corrisponde peraltro alcun flusso di segnalazioni da parte dei professionisti: nel secondo semestre 2013, infatti, risultano pervenute 6 segnalazioni da parte di avvocati, 1 da commercialisti e 1 da studi associati (su un totale di 11.848 segnalazioni: si veda la relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento per il periodo luglio - dicembre 2013, visibile al link http://http://www.interno.gov.it/dip_ps/dia/semestrali/sem/2013/2sem2013.pdf).

(4) Un'esauritiva trattazione dei molteplici interventi del legislatore in materia è reperibile in Cass., SS.UU., n. 25191 del 2014, sui rapporti fra i reati di riciclaggio e associazione di tipo mafioso.

nel rapporto con il cliente, tanto per il commercialista (5) quanto per l'avvocato (6). Ancor prima, esso integra un'ingerenza dell'autorità pubblica nel diritto al rispetto della vita privata, previsto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed applicabile pure alla corrispondenza (di qualunque genere) fra professionista e cliente (7): ingerenza praticabile nei soli casi previsti dalla legge e soltanto qualora costituisca una misura proporzionata rispetto al bene giuridico tutelato (consistente, nel caso di specie, nell'interesse statale alla prevenzione e repressione dei reati, nonché all'ordinato sviluppo delle attività economiche) (8).

Il professionista, quindi, si muove fra due obblighi: l'obbligo del segreto professionale, espressione di un diritto fondamentale dell'individuo, e l'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta.

Il punto di equilibrio è tracciato dalla legge: la segnalazione effettuata nei casi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 è compatibile con il rispetto del dovere di riservatezza (che viene superato per ragioni di ordine pubblico), mentre quella non dovuta entra in conflitto con il diritto del cliente (e del professionista stesso) al segreto.

È allora possibile ricostruire una "gerarchia" fra le diverse norme rilevanti in materia: il principio sovraordinato è il diritto fondamentale dell'uomo alla riservatezza della vita privata, che si estende alla "corrispondenza" (alla relazione) fra soggetto e professionista, che è tenuto al segreto proprio in considerazione del carattere primario del diritto vantato dal cliente. Ogni ingerenza (anche la segnalazione delle operazioni sospette) rappresenta un'eccezione, che necessita di un'espressa previsione normativa giustifi-

SOLUZIONI OPERATIVE

Segreto professionale e obbligo di segnalazione

Il professionista si muove fra due obblighi: l'obbligo del segreto professionale, espressione di un diritto fondamentale dell'individuo, e l'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta. È allora possibile ricostruire una "gerarchia" fra le diverse norme rilevanti in materia: il **principio sovraordinato** è il **diritto fondamentale dell'uomo alla riservatezza** della vita privata, che si estende alla "**corrispondenza**" fra **soggetto e professionista**, che è tenuto al segreto proprio in considerazione del carattere primario del diritto vantato dal cliente. Ogni **ingerenza** (anche la **segnalazione delle operazioni sospette**) rappresenta un'**eccezione**, che necessita di un'espressa previsione normativa giustificata da un "valore" di pari o superiore intensità. In quanto eccezione all'esercizio di un diritto fondamentale, ogni ipotesi di deroga va intesa di stretta interpretazione e non può esser letta estensivamente.

cata da un "valore" di pari o superiore intensità. In quanto eccezione all'esercizio di un diritto fondamentale, ogni ipotesi di deroga va intesa di stretta interpretazione e non può esser letta estensivamente.

Ne deriva la necessità che la normativa antiriciclaggio sia applicata ai soli casi espressamente previsti, usando "cautela" nell'adozione di letture eccessivamente "cautelative" per il professionista, che possono esporlo a responsabilità disciplinare e patrimoniale.

Adeguate verifica della clientela, riciclaggio e "voluntary disclosure"

La procedura di collaborazione volontaria di certo impone l'adeguata verifica della clientela: ciò non tanto per l'esistenza di un generalizzato "sospetto di riciclaggio", ma per il valore

dei beni oggetto della prestazione professionale, ovviamente sempre superiore alla soglia d'irrilevanza, posta dall'art. 16 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 231/2007 a 15.000,00 €. L'afferma-

Note:

(5) Art. 10 Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

(6) Art. 9 Codice deontologico forense.

(7) In punto compatibilità fra obbligo di segnalazione antiriciclaggio e diritto alla riservatezza dell'avvocato si veda CEDU, sentenza 6 dicembre 2012, Michaud c. Francia (riguardante peraltro il caso dell'attività difensiva svolta nell'ambito di un procedimento giurisdizionale e il diverso sistema francese, che demanda all'ordine professionale la trasmissione delle segnalazioni provenienti dagli associati).

(8) Lo stesso D.Lgs. n. 231/2007 espressamente considera il conflitto esistente fra obbligo di segnalazione e segreto professionale, prevedendo (art. 41 comma 6) che "le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo ... non comportano responsabilità di alcun tipo". A contrario, perciò, la segnalazione non imposta dalla legge (anche quella cautelativa, che va oltre il disposto normativo) può certamente essere fonte di responsabilità.

Voluntary disclosure

zione, costantemente ribadita dal Ministero, non può che essere condivisa.

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto, però, l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica (regolati dall'art. 18) non obbliga i professionisti ad astenersi dalla prestazione "nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la

consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento". Tale norma è indice della "resistenza" delle attività professionali di consulenza, assistenza e rappresentanza - e delle connesse istanze di segretezza - all'indiscriminata applicazione dei presidi antiriciclaggio.

Quanto all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, si è già ricordato come il legislatore del 2009 avesse escluso l'obbligo di segnalazione per i casi di rimpatrio e regolarizzazione validamente realizzati. Tale norma era speciale rispetto all'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, che in via generale obbliga il professionista a inviare la segnalazione appena acquisita la conoscenza (o il ragionevole sospetto) che siano in corso o siano state compiute operazioni di riciclaggio. In buona sostanza, il professionista ometteva quindi la segnalazione in tutti i casi in cui la procedura di emersione era portata a compimento: sembra infatti difficile immaginare che, da una parte, il contribuente fosse seguito fino alla presentazione della dichiarazione di emersione e nel contempo - sul presupposto della sua invalidità - il professionista inviasse la segnalazione di operazione sospetta.

Nel caso della collaborazione volontaria, invece, il riferimento va alla disciplina antiriciclaggio *tout court*, dal che il professionista dovrà chiedersi: 1) se il cliente abbia consumato uno o più reati e 2) se dai reati eventualmente commessi siano derivati dei beni, il cui titolare intende "regolarizzare" attraverso la *voluntary disclosure*.

SOLUZIONI OPERATIVE

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Quanto all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, nel caso della **collaborazione volontaria**, il riferimento va alla **disciplina antiriciclaggio** "tout court", dal che il professionista dovrà chiedersi se il cliente abbia consumato uno o più reati e se dai reati eventualmente commessi siano derivati dei beni, il cui titolare intende "regolarizzare" attraverso la "voluntary disclosure". Ove **non** risultino **superate le soglie** previste dalla **legge non c'è reato** e non può parlarsi di **riciclaggio**.

La verifica del rilievo penale della condotta attraverso la quale il contribuente ha generato tutte o parte delle attività oggetto della prestazione professionale può risultare talvolta agevole: si pensi al caso dell'imprenditore il quale abbia ricevuto all'estero la restituzione dell'imponibile recato dalle fatture per operazioni inesistenti utilizzate dalla sua società italiana (9). Altro e diverso, invece, è il caso in cui sia in discussione la qualificazione giuridica del fatto, ovvero si debba procedere alla verifica del

superamento delle soglie quantitative e percentuali previste dalla legge perché la condotta sia penalmente rilevante (10). Ove non risultino superate le soglie previste dalla legge non c'è reato e non può parlarsi di riciclaggio. Occorre quindi non confondere la semplice evasione fiscale, che è un semplice illecito amministrativo, dai fatti penalmente rilevanti: solo in presenza di questi ultimi il professionista dovrà porsi il problema della segnalazione prevista dall'art. 41 D.Lgs. n. 231/2007.

La circostanza che "intorno" alle disponibilità estere non dichiarate all'erario siano riscontrabili fatti penalmente rilevanti non risolve però la questione, perché la segnalazione presuppone un fatto di riciclaggio nel senso fatto proprio dall'art. 2 D.Lgs. n. 231/2007 e, quindi, un'operazione avente ad oggetto beni provenienti da un'attività criminosa. Possono dirsi tali i redditi percepiti all'estero per il solo fatto di essere sfuggiti a regolare imposizione in Italia, ovvero è la condotta generatrice delle attività detenute all'estero a dover essere penalisticamente rilevante perché possa parlarsi di beni provenienti da reato? In altri termini: rilevano quale rici-

Note:

(9) Risulta infatti chiara, in tale fattispecie, la consumazione dei reati previsti dall'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) e 646 c.p. (appropriazione indebita: da ultimo Cass., n. 3397 del 2012).

(10) Come accade nei reati previsti dagli artt. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele).

claggio (per così dire “virtuale”) il possesso, la gestione e l’utilizzo delle disponibilità provenienti dal risparmio conseguente all’evasione fiscale?

La soluzione mi pare desumibile dal raffronto fra la definizione di riciclaggio rilevante ai fini della segnalazione e quella contenuta nel codice penale. Ai fini che qui interessano, i fatti di riciclaggio riguardano beni provenienti da reato, mentre per gli artt. 648-bis e ter c.p. rilevano “denaro, beni o altre utilità”. Puntualmente, la giurisprudenza penale (11) considera il risparmio impositivo rientrante nella categoria delle “altre utilità”, che è categoria concettuale diversa e distinta da quella dei beni. La stretta interpretazione che deve applicarsi alla normativa antiriciclaggio impone di valorizzare il dato testuale e, quindi, di ritenere insussistente un fatto di riciclaggio quando le attività detenute all’estero siano provento 1) di un’attività lecita e 2) del risparmio d’imposta proveniente dall’evasione.

Il privilegio professionale

L’obbligo di segnalazione trova ulteriore freno nelle due esimenti previste dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 per le informazioni ricevute dal cliente “nel corso dell’esame della posizione giuridica” e/o “dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario del medesimo o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento”.

La norma è chiarissima e, per le ragioni già più volte espresse, non può essere oggetto di letture abroganti o riduttive. Il ruolo del professionista nella *voluntary disclosure* incontra entrambe le esimenti: nella prima fase dell’incarico ci si trova “nel corso dell’esame della posizione giuridi-

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

Rilievo ai fini del riciclaggio del risparmio da evasione fiscale

- Ci si chiede se rilevano quale riciclaggio il **possesso**, la **gestione** e l’**utilizzo** delle **disponibilità** provenienti dal risparmio conseguente all’evasione fiscale.

- Ai fini che qui interessano, i fatti di riciclaggio riguardano beni provenienti da reato, mentre per gli artt. 648-bis e ter c.p. rilevano denaro, beni o altre utilità. La **giurisprudenza** penale considera il **risparmio impositivo** rientrante nella categoria delle “**altre utilità**”, che è categoria concettuale diversa e distinta da quella dei beni. La stretta interpretazione che deve applicarsi alla normativa antiriciclaggio impone di valorizzare il dato testuale e, quindi, di ritenere **insussistente** un fatto di **riciclaggio** quando le attività detenute all’estero siano **provento** di un’**attività lecita** e del **risparmio** d’imposta proveniente dall’**evasione**.

ca del contribuente” e, quindi, quale che sia l’informazione acquisita sulla provenienza delittuosa delle attività detenute all’estero, non potrà mai scattare l’obbligo di segnalazione (12). Infine, rientra nell’ambito applicativo dell’art. 12 comma 2 anche l’attività professionale successiva all’esame della posizione giuridica del contribuente, siccome la collaborazione volontaria tende a evitare un procedimento: certamente quello contenzioso tributario; in taluni casi pure quello penale. Pur essendo condivisibile l’affermazione ministeriale, secondo la quale non ogni consulenza professionale è coperta dalle esimenti previste dall’art. 12 comma 2, deve ritenersi che lo sia quella riguardante

la collaborazione volontaria, dati gli effetti tipici propri di tale istituto.

Note:

(11) Cass., n. 11970 del 2001: “la locuzione ‘altre utilità’ dev’essere intesa come tutte quelle utilità che abbiano, per l’agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile. In esse devono farsi rientrare non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell’agente ma anche quelle attività fraudolente a seguito delle quali l’agente impedisce che il proprio patrimonio s’impoverisca. Di conseguenza, rientra fra i reati presupposto anche il reato di frode fiscale a seguito del quale l’agente, evitando di pagare le imposte, consegue un risparmio di spesa che si traduce in un mancato decremento del patrimonio e, quindi, in una evidente utilità di natura economica”.

(12) L’interpretazione ministeriale preferisce ritenere che la valutazione preventiva della situazione del contribuente sia esclusa dall’applicazione della normativa antiriciclaggio perché mancherebbe ancora un incarico e, quindi, un “cliente” nel senso indicato dalla previsione dell’art. 1 D.Lgs. n. 231/2007. La tesi non sembra condivisibile (oltre che inutile, stante la chiara previsione dell’art. 12, comma 2): l’esame preliminare funzionale alla decisione di aderire, o meno, alla collaborazione volontaria - attività spesso assai articolata e complessa - presuppone il conferimento di un incarico professionale, anche quando tale mandato non dovesse essere cristallizzato nella (non richiesta) forma scritta.